



**DOMANDA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO  
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**  
(Art. 46 D.P.R del 28 dicembre 2000, n.445)

Indirizzata a:    Pos:    Num:

La sottoscritta:

Nata a:                    il:

Statura :                    Colore occhi:    Sesso:

Residente in :

Città :

Chiede il rilascio del passaporto valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dal governo italiano e dichiara:

- di essere cittadina italiana
- di non trovarsi in una delle cause ostative previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 3 lettera d) e e) della legge 21 novembre 1185/1967 \*
- di non essere destinatario di un provvedimento di inibitoria al rilascio previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 3 lettera b) della legge 21 novembre 1185/1967 \*
- di avere figli minori
- di non avere figli affidati


Dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra scritto risponde a verità e di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste nel caso di mendaci e false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali riguardante l'erogazione dei servizi consolari (ad esclusione del rilascio dei visti e delle pratiche di cittadinanza), ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.

Firma del dichiarante

Data ..... ..

SPAZIO  
RISERVATO ALL'UFFICIO




foto

Firma del richiedente

.....

Si attesta che la foto di cui sopra corrisponde alle sembianze del richiedente



Timbro

Il funzionario incaricato

.....

SPAZIO  
RISERVATO ALL'UFFICIO

Passaporto n°:.....

Rilasciato il:.....

Con scadenza:.....

Passaporto ritirato il:.....

Firma estesa per ricevuta

.....

Art. 3

Non possono ottenere il passaporto:

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;
- c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
- d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art. 3-bis

1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato.